

Codice A1715A

D.D. 21 aprile 2022, n. 326

Azienda agri-turistico-venatoria "MONTACUTO" - Rinnovo concessione e delle tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo "C" e ricalcolo superfici dell'Azienda e delle zone cani.



ATTO DD 326/A1700A/2022

DEL 21/04/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

OGGETTO: Azienda agri-turistico-venatoria “MONTACUTO” – Rinnovo concessione e delle tre zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo “C” e ricalcolo superfici dell’Azienda e delle zone cani.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”.

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

vista la D.G.R. n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. n. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004”;

Vista la determinazione dirigenziale n. 298 del 12.11.1998 con la quale è stata approvata la trasformazione dell’azienda faunistico-venatoria “Montacuto” di complessivi ha 1.582.00, nell’omonima azienda agri-turistico-venatoria, ubicata nei Comuni di Cantalupo Ligure, Dernice, Gromiasco, Montacuto e San Sebastiano Curone e ricadente nella zona faunistica della Provincia di

Alessandria, in favore della Signora AMBROSI Norella, fino al 31.1.2005;

Vista la determinazione dirigenziale n. 53 dell'1.03.1999 con la quale sono state istituite le 3 zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 130, ha 250 e di ha 30;

Vista la determinazione dirigenziale n. 6 del 18.01.2005 con la quale venivano rinnovate la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2013 e si prendeva atto della nomina a concessionario del Sig. MARCIANO Ettore in sostituzione della Signora AMBROSI Norella;

Vista la determinazione dirigenziale n. 110 dell'8.06.2007 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. MARCIANO Giovanni a concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Montacuto" in sostituzione del Sig. MARCIANO Ettore dimissionario;

Vista la determinazione dirigenziale n. 111 dell'8.06.2007 si autorizzava lo spostamento di due delle tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia da ferma con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa e quaglia e più precisamente le zone individuate con le lettere B e C, così come individuate nella planimetria catastale agli atti;

Vista la determinazione dirigenziale n. 1175 del 17/11/2012 con la quale è stata ridotta la superficie dell'azienda agri-turistico venatoria denominata "Montacuto" ad ha 1561,30 ed è stata rinnovata la concessione in favore del Sig. MARCIANO Giovanni fino al 31/01/2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 573 del 20/06/2017 con la quale si è preso atto della nomina del Sig. Giuseppe FACCHETTI, residente in Montacuto, frazione Giarolo 62, a concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Montacuto", di complessivi ettari 1.561,30 e ricadente nei comuni di Cantalupo Ligure, Dernice, Gremiasco, Montacuto e San Sebastiano Curone, nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, in sostituzione del Sig. Giovanni MARCIANO, deceduto .

Vista ora l'istanza AOO A1700A,N. Prot. 00026454 del 19/10/2021 di rinnovo concessione e zone addestramento e allenamento cani da caccia di tipo C con la quale il Concessionario Sig. FACCHETTI Giuseppe richiede il rinnovo per il tempo massimo consentito dalle norme statutarie alle stesse condizioni della determinazione dirigenziale n. 1175 del 7/11/2012;

Viste le verifiche d'ufficio alla Prefettura competente di Alessandria PR_ALUTG_Ingresso_0032021_20211027 da cui risulta che a carico di FACCHETTI Giuseppe e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011".

Vista la visura camerale agli atti d'ufficio da cui risulta che il Sig. FACCHETTI Giuseppe risulta essere imprenditore agricolo sin dal 10/08/2016;

Preso atto che in base all'art. 1 dell'ultimo Statuto del Consorzio per la caccia a Montacuto rogito notaio Ottavio Pilotti allegato "B" del verbale di Assemblea del 09/06/2006, rep. 87804 racc. 18655 "il Consorzio retto dal presente statuto, duraturo fino al 7 agosto 2013, si intende automaticamente rinnovato alla suddetta data per un periodo di dodici anni e si considera automaticamente rinnovato per ulteriori di uguale durata, salvo disdetta da parte di tanti proprietari o possessori consorziati rappresentanti i 2/3 della superficie del territorio del Consorzio. La disdetta dovrà essere data dai

consorzati al Presidente del Consorzio sei mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata A.R. contenente esplicita menzione di tutti i dati censuari riferentesi alla superficie rappresentata.... Omissis...”;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio AOO A1700A, N. Prot. 00026454 del 19/10/2021 da cui risulta, tra l'altro, “che il Consorzio tra i proprietari dei terreni è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie e automaticamente rinnovato, che ad oggi nessuna modificazione territoriale è intervenuta e che a seguito della verifica della TASP ad oggi risultano in concessione 1650.76.46 ettari al netto del tessuto urbano e delle infrastrutture per il trasporto;

Dato atto, pertanto che in base alle norme statutarie sopracitate e a quanto dichiarato, il Consorzio tra i proprietari dei terreni scade il 7 agosto 2025 e conseguentemente in base alla normativa regionale la concessione potrà essere rinnovata fino al 31/01/2025;

Dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. n. 43-1055 del 10 ottobre 2005, il territorio agro-silvo-pastorale regionale (TASP). In seguito alle suddette verifiche la superficie cartografica effettiva dell'A.A.T.V. risulta essere di 1730,280184 ettari, di questi 1681,5694 ettari costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale effettiva. Di tali verifiche è stata data comunicazione al Concessionario, il quale, attraverso il tecnico faunistico incaricato ha comunicato con mail AOO A1700A Prot. n. 00007131 del 23/3/2022 che ritiene corretto il calcolo elaborato dai ns. uffici;

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Visto il verbale redatto in data 31/03/2022 dal funzionario incaricato dell'istruttoria agli atti del Settore.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la suddetta istanza del Concessionario FACCHETTI Giuseppe rinnovando fino al 31/01/2025 la concessione dell'A.A.T.V. “MONTACUTO” e le 3 zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, di tipo “C” con le superfici risultanti dall'allegata planimetria (per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione), sottoscritta per accettazione dal tecnico faunistico Dr. Lorenzo Bevilacqua, rettificando la superficie dell'AATV da 1561,30 ettari autorizzati con DD 1175/2012 a 1730,280184 ettari, di cui ettari 1681,5694 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908”, che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Fatto presente che il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: “AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi; allo stesso modo anche la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia

con facoltà di sparo di tipo “C” dovranno essere individuabili;
- l’attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle prescrizioni indicate nella D.G.R. n. 18-1757 del 28/07/2020.

Vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte.

Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".

determina

- Di rinnovare la concessione di azienda agri-turistico-venatoria denominata "MONTACUTO" fino al 31/01/2025 intestandola al Sig. FACCHETTI Giuseppe *omissis*;

- Di rettificare la superficie dell’AATV “Montacuto” ricadente nei Comuni di Cantalupo Ligure, Dernice, Gremiasco e Montacuto, da 1561,30 ettari autorizzati con DD 1175/2012 a 1730,280184 ettari, di cui ettari 1681,5694 costituiscono la superficie agro-silvo-pastorale su cui verrà calcolata la TASP che costituirà così la nuova base imponibile per il calcolo delle tasse di concessione;

- Di rinnovare per lo stesso periodo le 3 zone per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia di tipo “C” con facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, individuate nella medesima cartografia del calcolo della TASP allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- i confini dell'A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi; allo stesso modo anche le tre zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia senza facoltà di sparo dovranno essere individuabili;
- l'attività di addestramento e allenamento dei cani da caccia è soggetta alle prescrizioni indicate nella D.G.R. n. 18-1757 del 28/07/2020.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività delle aziende e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRETTORE (A1700A - AGRICOLTURA E CIBO)

Firmato digitalmente da Paolo Balocco


Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. MONTACUTO_A3_con_ZAC_accettata_da_Concessionario_e_tecnico_faunistico.pdf

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REGIONE PIEMONTE

Copia di lavoro priva di valore giuridico

TIPO	NOME	COD. AZ.
AATV	MONTACUTO	AL34

SUPERFICIE TOTALE	1.730,2801 ha
SUPERFICIE TASP	1.681,5694 ha
SUP ZAC A	120,2915 ha
SUP ZAC B	283,2000 ha
SUP ZAC C	20,6868 ha


	Confine
	Particelle catastali
TASP	
	NO TASP
	TASP
	Zone Addestramento Cani
Base Cartografica 2021 1:10.000	

Data elaborazione 25 -03-2022

Scala - 1:20.000

COMUNI	PROVINCIA
Cantalupo Ligure Dernice Gremiasco Montacuto	ALESSANDRIA

0 500 1.000 m



Arrivo: AOO A1700A, N. Prot. 00007775 del 30/03/2022